

Statuto

TITOLO I: COSTITUZIONE, SCOPI e DURATA

Articolo 1 – Costituzione

E' costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, del Decreto Legislativo 117 /2017, (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), della Legge Regione Lombardia n. 1 del 14 febbraio 2018 l'associazione avente la seguente denominazione "IL SORRISO DELL'ANIMA – ASSOCIAZIONE FAMIGLIE e AMICI di PERSONE DISABILI – ente del Terzo settore" o anche, in forma abbreviata "IL SORRISO DELL'ANIMA – ASSOCIAZIONE FAMIGLIE e AMICI di PERSONE DISABILI – ETS". L'acronimo ETS sarà utilizzato a seguito della iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore RUNTS.

L'associazione ha la propria sede nel comune di Cesano Maderno, via Santa Maria 36.

La durata dell'associazione è illimitata, fermo restando la facoltà dell'Assemblea di deliberarne lo scioglimento.

Articolo 2 – Finalità e obiettivi

L'associazione è apolitica, laica e viene costituita con il seguente scopo:

- esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e famigliari.
- svolgere attività prevalentemente in favore di terzi avvalendosi in modo preponderante delle prestazioni dei volontari associati.

Le attività che l'associazione può svolgere sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni di cui all'art. 5 comma 1, lettera a, del d.lgs. 117/2017.
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1, lettera i, del d.lgs. 117/2017.
- c) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi di cui all'art. 5 comma 1, lettera q, del d.lgs. 117/2017.
- d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1, lettera u, del d.lgs. 117/2017.

e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'art. 5 comma 1, lettera w, del d.lgs. 117/2017.

In particolare l'Associazione potrà altresì svolgere attività accessorie per natura a quelle istituzionali in quanto integrative delle stesse, nonché le attività direttamente connesse a quelle istituzionali ai sensi e nei limiti dell'Art. 6 del d.lgs. 117/2017.

L'Assemblea potrà limitare l'esercizio delle attività diverse di cui all'art. 6 d. lgs. 117/2017, il cui esercizio è demandato al Consiglio Direttivo che riferirà all'Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione dell'approvazione del bilancio annuale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 d. lgs. 117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.

Dette finalità si perseguono tramite la realizzazione dei seguenti obiettivi:

1. obiettivi relativi ai soggetti con disabilità ed alle loro famiglie:
 - favorire un reciproco aiuto ed un aggiornamento sui problemi dell'educazione, del recupero e dell'inserimento sociale delle persone con disabilità;
 - favorire l'incontro e la comunicazione tra persone con disabilità, loro familiari e rappresentanti delle Istituzioni;
 - ampliare le conoscenze delle famiglie in ambito giuridico, educativo e culturale;
 - favorire l'adesione o la collaborazione con associazioni, consorzi, enti locali pubblici o privati, enti nazionali ed internazionali aventi analoghe o complementari finalità;
 - favorire la promozione e gestione di corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale.

2. obiettivi relativi alle Istituzioni e alle Amministrazioni Pubbliche:
 - promuovere lo sviluppo di una rete di servizi orientati secondo il principio della libertà di cura e della libertà di scelta del presidio di cura da parte del fruitore delle prestazioni;
 - favorire risposte normative più aderenti ai bisogni delle persone con disabilità;
 - promuovere e sostenere le iniziative dirette alla creazione di servizi di assistenza, inserimento familiare, formazione al lavoro ed integrazione sociale di persone con disabilità

Articolo 3 – Attività

Per il conseguimento degli obiettivi predetti, l'Associazione potrà anche svolgere attività connesse ed accessorie sotto forma di:

- svolgimento di corsi di aggiornamento e di approfondimento rivolti alle persone disabili e loro familiari;

- predisposizione di spazi ed opportunità d'incontro tra persone con disabilità, famiglie ed Istituzioni; diffusione ed informazione sui servizi e sull'attività dell'Associazione e sulle problematiche connesse con il recupero delle persone con disabilità, mediante l'utilizzo di mezzi di comunicazione;
- promozione di servizi per le persone disabili e per le loro famiglie.
- L'Associazione può gestire direttamente strutture di servizi alla persona.
- L'Associazione può assumere, in caso di necessità, con le modalità previste dalla legge, lavoratori anche tra i propri associati, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'art. 36 del d.lgs. 117/2017.

L'Associazione per lo svolgimento delle attività di cui sopra si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci.

L'Associazione accoglie l'impegno volontario anche dei terzi non soci che intendano contribuire, mediante azioni concrete, al perseguimento delle finalità sociali.

Il volontario che presta la sua preziosa opera presso l'Associazione ha diritto al rimborso delle spese sostenute per svolgere la sua attività, nelle misure e con le modalità stabilite dall'art. 17 del d.lgs. 117/2017. A tal scopo, l'Associazione, attraverso un Regolamento interno approvato dall'Assemblea dei soci, provvede a stabilire i limiti massimi e le condizioni del rimborso spese analitico. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 3, del d.lgs. 117/2017.

Il volontario non può essere retribuito, né può svolgere prestazioni lavorative retribuite presso l'Associazione ove opera quale volontario.

Il volontario che presta la sua opera in modo non occasionale è iscritto in un apposito registro dei volontari istituito, a tal scopo, presso l'Associazione come previsto dall'art. 17 del d. lgs. 117/2017.

Il volontario ha diritto a che siano attivate, in suo favore, le forme di assicurazione obbligatoria previste dall'art. 18, del d. lgs 117/2017.

TITOLO II: SOCI

Articolo 4 - Soci dell'Associazione

I fondatori sono da considerarsi, a tutti gli effetti, soci, se in regola con il versamento della quota associativa.

Possano inoltre essere soci:

i genitori, i coniugi, i tutori, i curatori, gli amministratori di sostegno, i parenti, gli affini, gli amici delle persone disabili e tutti coloro che, mosse da spirito di solidarietà, condividendo le finalità dell'Associazione intendano farne parte.

Il numero dei soci è illimitato.

Articolo 5 -Modalità di adesione

La richiesta di adesione deve essere rivolta per iscritto al Consiglio Direttivo e deve comprendere:

- dati anagrafici, residenza, cittadinanza e codice fiscale e dei recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali;
- dichiarazione di accettazione dello spirito e delle finalità dell'Associazione, del presente statuto e l'impegno ad osservarne le disposizioni insieme con quelle degli eventuali regolamenti interni adottate dal Consiglio Direttivo;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda alla prima occasione possibile.

La decisione viene comunicata all'aspirante socio. Contro il rifiuto all'ammissione è possibile fare domanda d'appello, entro 30 giorni dall'avvenuta notifica, al Presidente dell'Associazione.

Articolo 6 -Diritti e obblighi dei soci

La qualifica di socio non è in alcun caso trasmissibile ed è a tempo indeterminato.

Gli associati godono tutti dei medesimi diritti ed in particolare di quello all'elezione attiva e passiva.

L'adesione comporta per i soci:

- il diritto di partecipazione alle iniziative svolte dall'Associazione;
- il diritto di voto in Assemblea per le decisioni riguardanti le attività organizzative e gestionali, per le modifiche dello Statuto e del regolamento, per l'elezione degli organi direttivi;
- il diritto di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- il diritto di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali.

Tutti i soci sono obbligati:

- al versamento dell'annuale quota associativa che deve essere corrisposta entro il 31 Marzo di ogni anno;
- al rispetto delle decisioni degli organi associativi;
- a rispettare le norme del presente statuto
- a svolgere la propria attività verso gli altri associati in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro

Articolo 7 - Perdita della qualità di socio

La perdita della qualità di socio può avvenire per morte o perdita della capacità di agire, per esclusione o per recesso.

Il recesso deve essere comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo e ha efficacia con lo scadere dell'anno in corso, purché la comunicazione sia fatta almeno tre mesi prima.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per:

- attività in contrasto con i fini associativi;
- mancato rispetto degli obblighi statutari;
- mancato versamento della quota associativa; in particolare il socio moroso nel pagamento della quota associativa, sarà richiamato dal Consiglio Direttivo, a mezzo lettera, a mettersi in

regola con la quota associativa. Qualora non dovesse provvedere al pagamento, l'esclusione può avvenire soltanto trascorso un mese dal predetto richiamo al pagamento della quota;

- utilizzo strumentale dell'appartenenza all'Associazione o del nome.

Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo, l'interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, mediante un atto scritto indirizzato al Presidente. Quest'ultimo sottopone il caso alla successiva assemblea ordinaria.

Il giudizio è inappellabile.

TITOLO III: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 8 - Organi della Associazione

1. Sono Organi della Associazione:

- il Presidente;
- il Vice Presidente
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive sostenute da chi le ricopre.

2. Ciascun componente a una carica sociale deve far iscrivere nel libro soci un indirizzo e-mail e/o un numero telefonico ai fini di qualsiasi comunicazione attinente l'attività sociale.

Articolo 9 – Assemblea

Sono membri dell'Assemblea tutti gli aderenti iscritti nel registro degli associati,

partecipano di diritto alle riunioni, purché siano in regola con il versamento della quota associativa relativa all'anno sociale considerato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Potrà essere, inoltre, convocata ogni qualvolta sia ritenuta necessaria dal Presidente, su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno 1/10 (un decimo) dei soci, entro un mese dalla richiesta medesima.

L'avviso di convocazione deve essere fatto con affissione di avviso nella sede sociale ed essere inviato a ciascun socio almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione, mediante raccomandata a mano o postale e-mail o altri mezzi che provino l'avvenuto ricevimento, e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

L'Assemblea è regolarmente costituita:

- in prima convocazione, con la metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio;

- in seconda convocazione che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello della prima convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

In deroga alla normativa vigente, viste le particolari finalità ed obiettivi dell'associazione, viene consentito a ciascun socio di essere portatore di un massimo di due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti salvo quanto previsto al successivo articolo 25 e vincolano tutti gli associati, compresi gli assenti e i dissenzienti; le deliberazioni sono verbalizzate nel libro assemblee, al quale ogni associato può avere accesso.

Le deliberazioni dell'Assemblea, riguardanti le modifiche statutarie e lo scioglimento, sono prese con le presenze e le maggioranze previste dagli artt. 25 e 26 dello Statuto.

Le votazioni avvengono di norma a voto palese per alzata di mano.

I membri del Consiglio Direttivo, non possono votare nelle deliberazioni riguardanti il bilancio e la loro responsabilità nella gestione.

Articolo 10 - Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea:

- elegge i membri del Consiglio Direttivo su una lista di candidati;
- approva il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- promuove adeguati rapporti di collaborazione con Associazioni del mondo della disabilità;
- approva il regolamento ed istituisce le sedi secondarie;
- delibera su eventuali operazioni di straordinaria amministrazione;
- valuta il resoconto programmatico delle attività presentate dal Consiglio Direttivo e lo approva;
- determina annualmente la quota associativa;
- approva il bilancio consuntivo dell'Associazione;

Con la maggioranza prevista dall'art. 25 del presente Statuto delibera le modifiche dello Statuto;

con la maggioranza prevista dall'art. 26 del presente Statuto delibera sullo scioglimento dell'Associazione, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Tutte le delibere vanno registrate nel libro delle assemblee.

Articolo 11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci come previsto all'art. 10.

Il numero dei membri del Consiglio Direttivo è deciso di volta in volta dall'Assemblea direttiva, prima della votazione.

Il numero dei membri può essere compreso tra un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) compreso il Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Almeno 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio Direttivo devono essere famigliari (parenti fino al 2° grado) o tutori di persone disabili.

La funzione di membro del Consiglio Direttivo non prevede alcuna retribuzione e dà diritto esclusivamente al rimborso delle spese documentate.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno, previa convocazione da parte del Presidente ovvero in seguito alla richiesta scritta e motivata di almeno 3 (tre) membri del Consiglio stesso.

L'adunanza del Consiglio Direttivo è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Membri del Consiglio medesimo.

Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti e sono verbalizzate a cura del Presidente e del Segretario.

I membri del Consiglio Direttivo, che vengono a trovarsi in una situazione di conflitto d'interessi, sono tenuti ad assentarsi al momento della deliberazione.

Articolo 12 - Funzioni del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo lo svolgimento di ogni azione necessaria per il conseguimento dei fini statutari, secondo gli indirizzi espressi dall'Assemblea.

In particolare spetta al Consiglio Direttivo di:

- eleggere il Presidente dell'Associazione su una lista di candidati;
- predisporre il programma di attività dell'Associazione per il conseguimento dei fini statutari, traducendolo in proposte di atti di indirizzo e di coordinamento per l'intera Associazione;
- predisporre ogni anno il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- curare e mantenere i rapporti dell'Associazione con le Istituzioni pubbliche e le Associazioni similari nazionali ed internazionali;
- vigilare sull'operato dei soci specie per quanto concerne le iniziative intraprese a livello locale ed ai rapporti con enti esterni;
- predisporre il rendiconto delle attività associative da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 10.

Il Consiglio Direttivo si può avvalere di una segreteria organizzativa istituita presso la sede dell'Associazione, alle spese di funzionamento della segreteria concorrono i soci con una parte della quota associativa.

Articolo 13 - Decadenza e dimissioni dal Consiglio Direttivo

Il membro del Consiglio Direttivo che non partecipi alle sedute per 3 (tre) volte consecutive, senza giustificato motivo, decade automaticamente dalla carica.

Il consigliere decaduto o dimissionario, le cui dimissioni sono accettate, è surrogato dal primo dei non eletti.

In caso d'impossibilità alla surroga o in caso di dimissione della maggioranza dei consiglieri, gli altri membri proseguono nella gestione ordinaria dell'Associazione fino alla successiva assemblea, da convocarsi entro 3 (tre) mesi.

Articolo 14 -Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei propri membri per un periodo di 3 (tre) anni.

Assume la rappresentanza legale dell'Associazione.

Convoca e presiede sia l'Assemblea sia il Consiglio Direttivo. In caso di assenza o d'impedimento, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Egli, con delibera del Consiglio Direttivo, nomina i professionisti che lo rappresentino nelle controversie riguardanti l'Associazione, in qualsiasi stato e grado di giudizio civile, penale e amministrativo.

Il Presidente può nominare uno o più procuratori speciali per il compimento di atti determinati, sempre con delibera del Consiglio Direttivo.

La carica del Presidente dell'Associazione non prevede alcuna retribuzione e dà diritto esclusivamente al rimborso delle spese documentate.

Il Presidente in caso di impedimento o urgenza è sostituito ad ogni effetto dal Vice Presidente.

Articolo 15 - Il vice Presidente

1. Il vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti ed è rieleggibile.
2. Il vice Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, in assenza del Presidente.

Articolo 16-Segretario

Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, può essere scelto anche al di fuori dello stesso, su proposta del Presidente.

Coadiuvando il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- redazione e conservazione dei verbali delle Assemblee dei Soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo
- invio delle convocazioni delle Assemblee dei Soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo
- tenuta ed aggiornamento del registro dei soci;
- disbrigo della corrispondenza.

La carica del Segretario dell'Associazione non prevede alcuna retribuzione e dà diritto esclusivamente al rimborso delle spese documentate.

Articolo 17 - Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo e può essere scelto anche al di fuori dello stesso, su proposta del Presidente.

Ha i seguenti compiti:

- predispone lo schema del progetto di bilancio consuntivo che sottopone al Consiglio Direttivo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione e alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

La carica del Tesoriere dell'Associazione non prevede alcuna retribuzione e dà diritto esclusivamente al rimborso delle spese documentate.

Articolo 18 - il Bilancio

Su proposta del Presidente, l'Assemblea approva il bilancio consuntivo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale che corrisponde all'anno solare, ovvero 1° gennaio - 31 dicembre di ogni anno.

Lo schema del progetto di bilancio è elaborato dal Tesoriere, ed è presentato all'Assemblea dal Consiglio Direttivo.

Articolo 19 - Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017.

Articolo 20 - Libri della Associazione

1. L'Associazione tiene i libri previsti dalla legge tra cui:

- il libro degli associati o aderenti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.
- Il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 21 – L'Organo di Controllo

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 22 - Personale retribuito

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 16 del d. lgs. 117/2017.

TITOLO IV -RISORSE E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE.

Articolo 23 - Le Risorse,

Le risorse dell'Associazione sono costituite dalle quote associative, dai contributi dei soci o di terzi, dalle sovvenzioni di enti pubblici o privati, dai rimborsi derivanti da convenzioni, da rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo, da contributi di organismi internazionali, di entrate derivanti da attività accessorie e connesse a quelle istituzionali da inserire in un'apposita voce di bilancio e da ogni altra liberalità pervenuta all'Associazione.

I fondi devono essere depositati presso Istituti di credito.

Ogni operazione finanziaria può essere disposta con firma del Presidente o del Vice Presidente.

Articolo 24-Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai lasciti e donazioni a favore dell'Associazione e dai beni acquistati.

Il patrimonio deve essere rivolto al perseguimento degli scopi istituzionali.

All'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non sono imposte per legge o sono effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che, per legge, statuto o regolamento, svolgono attività di utilità sociale.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO V -MODIFICHE DELLO STATUTO - SCIoglimento - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25 - Modifiche dello Statuto

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'Assemblea da uno degli organismi statutari o da almeno 1/3 (un terzo) dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea appositamente convocata con il voto favorevole dei due terzi (2/3) degli associati in prima convocazione e della metà più uno degli associati in seconda convocazione. Gli articoli 1 e 2 del presente statuto sono modificabili solo con il consenso di tutti gli associati.

Articolo 26 - Scioglimento dell'Associazione

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 27 – Rinvio e decorrenza

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore RUNTS la denominazione dell'Associazione sarà "IL SORRISO DELL'ANIMA – ETS già Onlus" e all'Associazione continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione dell'Associazione ai Registri Onlus, ai sensi del secondo comma dell'art. 101 del d.lgs. 117/2017.